MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0664703 del 17/12/2024

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all'organismo denominato "CertiProDop S.r.l." ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Silter", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. n. 1724 della Commissione del 23 settembre 2015 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Silter";

Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 2024/1143, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il "Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2,

del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 570822 del 2 novembre 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale "CSQA Certificazioni Srl", è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Silter";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 novembre 2021, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista la nota del 14 ottobre 2024 con la quale il "Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter" ha individuato "CertiProDop S.r.l.", con sede in Crema (CR), Via del Macello n. 26, in sostituzione di "CSQA Certificazioni Srl", quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta "Silter";

Vista la nota n. 634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l'Amministrazione ha emanato le "Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica";

Visto il decreto n. 575327 del 31 ottobre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l'autorizzazione a "CSQA Certificazioni Srl" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione a "CertiProDop" e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 4 novembre 2024;

Considerato che con la comunicazione del 9 dicembre 2024 "CertiProDop S.r.l." ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta "Silter";

Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme alle "Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica", è stato trasmesso, con la nota n. 652701 dell'11 dicembre 2024, alla Regione Lombardia che ha espresso parere favorevole con la nota prot.219087 del 16 dicembre 2024;

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0664703 del 17/12/2024

Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto di procedere all'approvazione della citata documentazione e alla emanazione del relativo decreto di autorizzazione nei confronti di "CertiProDop S.r.l.", entro la data di scadenza dell'autorizzazione a "CSQA Certificazioni Srl";

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la denominazione di origine protetta "Silter";

D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione)

1. "CertiProDop S.r.l." con sede in Crema, Via del Macello n. 26, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la denominazione di origine protetta "Silter", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1724 della Commissione del 23 settembre 2015, in sostituzione di "CSQA Certificazioni Srl", che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.

2. "CSQA Certificazioni Srl" dovrà rendere disponibile a "CertiProDop S.r.l." tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di origine protetta "Silter".

3. A "CSQA Certificazioni Srl" spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.

Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta "Silter", presentati da "CertiProDop S.r.l.", sono approvati.

Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. "CertiProDop S.r.l." per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché a adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. "CertiProDop S.r.l." non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0664703 del 17/12/2024

3. "CertiProDop S.r.l." sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

5. "CertiProDop S.r.l." comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale a decorre dal 1° gennaio 2025.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "CertiProDop S.r.l." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CertiProDop S.r.l." resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5
(Vigilanza)

"CertiProDop S.r.l." è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)

1. "CertiProDop S.r.l." comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. "CertiProDop S.r.l." trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0664703 del 17/12/2024

3. "CertiProDop S.r.l." è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "CertiProDop S.r.l.", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Vaccari
(*firmato digitalmente ai sensi del CAD)*

Stefano
Vaccari
MASAF
17.12.2024
14:14:39
GMT+02:00

Fabio
Fiorbianco
MASAF
17.12.2024
12:02:49
GMT+02:00

MASAF - PREF II - Prot. Interno N.0664703 del 17/12/2024